

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DELL'AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

N. 50 DEL 05-08-2021

Oggetto: ORDINANZA DI INTERDIZIONE PER PUBBLICA INCOLUMITA' AREA COLLI DI MONTE ZANE, MONTE LUCIO E MONTE VETRO, COMPLESSO MONUMENTALE DI BIANELLO

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che :

- sono state effettuate verifiche presso i Colli di Monte Zane, Monte Lucio e Monte Vetro, nelle aree individuate catastalmente al foglio 23 mappali 1, 2, 3 e foglio 24 mappali 55, 106, 107, 108, all'interno del complesso monumentale di Bianello, sito in Via Bianello 8, sottoposto a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs 42/2004;
- nel corso di recenti sopralluoghi presso l'area sommitale dei suddetti colli e in particolare presso le strutture murarie costituenti resti delle fortificazioni medievali del complesso in oggetto, si è rilevato l'aggravato stato di dissesto di tali strutture;
- saranno di prossima realizzazione opere provvisoriale necessarie alla messa in sicurezza d'urgenza dei ruderi di cui sopra;

PRESO ATTO che dalle verifiche e dai sopralluoghi summenzionati si è riscontrato quanto segue:

- gli immobili in questione versano in condizione di degrado e rischio imminente di crollo a causa della vetustà, dei danni causati dal terremoto del 2012, e del progressivo dissesto idrogeologico della sommità dei colli in oggetto;
- dalla sommità delle creste murarie delle torri, a causa del disfacimento delle malte e delle murature, cadono sassi, conci murari e materiale vario coinvolgendo le aree limitrofe alle strutture fuori terra;
- gli edifici colonici all'intorno della torre di Monte Vetro hanno subito crolli parziali delle coperture e dissesto delle murature interessando un'area più vasta ai piedi della sommità dell'omonimo monte ove si ergono i ruderi della torre stessa;

CONSIDERATO che tali oggettività sono più che bastevoli per dichiarare l'interdizione delle aree suddette, identificate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza (**Allegato 1**), a costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto possono rappresentare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra esposto ed in attesa delle necessarie autorizzazioni per i lavori di messa in sicurezza e del conseguente restauro, come da progetti agli atti degli uffici comunali, adottare le misure del caso volte a tutelare la pubblica incolumità ed a permettere la predisposizione del prossimo cantiere in totale sicurezza;

VALUTATO pertanto di disporre quanto di seguito:

- individuazione Area di Pericolo come delimitata nelle allegate planimetrie;
- interdizione accesso, transito e stazionamento da parte di chiunque, fatto salvo il personale autorizzato alle attività di manutenzione, soccorso ed emergenza, all'interno dell'Area di Pericolo fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e restauro previsti;
- apposizione di cartelli di divieto di accesso e di pericolo di crollo nei pressi dei punti di accesso alle aree sopra descritte;

PRESO ATTO che per l'esecuzione di quanto sopra disposto si ritengono congrui i seguenti tempi, a decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza:

- 24 ore (1 giorno) per le misure di cui al punto "2";

48 ore (2 giorni) per le misure di cui al punto "3".

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

ORDINA

dalla data di adozione del presente provvedimento:

- l' INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PERICOLO come delimitata nelle allegate planimetrie, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- l' INTERDIZIONE ALL'ACCESSO, TRANSITO E STAZIONAMENTO da parte di chiunque, fatto salvo il personale autorizzato alle attività di manutenzione, soccorso ed emergenza, all'interno dell'Area di Pericolo fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e restauro previsti;
- l'APPOSIZIONE DI CARTELLI DI DIVIETO DI ACCESSO E DI PERICOLO DI CROLLO nei pressi dei punti di accesso alle aree sopra descritte;

nei seguenti termini:

- entro 24 ore (1 giorno) per le misure di cui al punto "2";
- entro 48 ore (2 giorni) per le misure di cui al punto "3".

DISPONE

- a) Il presente atto sia pubblicato sull'Albo on Line e trasmesso alla Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche, Comando Stazione Carabinieri di Quattro Castella per le verifiche del rispetto della presente Ordinanza, alla Responsabile dell'Area Educativa Sportiva e Culturale;
- b) Gli obblighi/divieti di cui sopra siano portati a conoscenza degli utenti della strada mediante l'installazione d'idonea segnaletica stradale fissa e/o mobile, orizzontale e/o verticale, in numero e tipologia congrua alla fattispecie ed alle condizioni di visibilità, così come previsto dal vigente Regolamento d'esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n° 495, sia collocata in loco dal Comune di Quattro Castella;
- c) I trasgressori siano puniti a termini di Legge.

AVVISA CHE

- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;
- Il responsabile del presente procedimento per l'Amministrazione Comunale è l'Arch. Saverio Cioce, Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale in Quattro Castella P.zza Dante n. 1;
- Copia del presente atto dovrà essere conservata in loco e fornita ogni qualvolta richiesta dagli organi di Polizia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to CIOCE SAVERIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
05-08-2021 al 20-08-2021

Lì 05-08-2021

IL RESPONSABILE
F.to CIOCE SAVERIO